

L'anno..... addi..... del mese di....., presso la sede Municipale, in via Roma N.12,

TRA

Il Sindaco Persi Franco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Villalvernia., C.F. 00397670068, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 14/06/2022- denominato in seguito semplicemente "concedente"

E

Il Sig. Rizzo Enrico in qualità di legale rappresentante della ASD Pizzeria Merella Beach con sede in Novi Ligure Via Papa Giovanni XXIII n. 24, C.F. 92037140065

- denominato in seguito semplicemente "gestore-concessionario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1) - OGGETTO DELLA CONVEZIONE

Il concedente, per le proprie finalità sportive e sociali, concede alla ASD Pizzeria Merella Beach, che accetta la gestione e l'uso dell'impianto sportivo sito nell'area adiacente il cimitero, in via Caduti 1^ Dicembre, di proprietà comunale, composto da:

- campo calcio regolamentare con tribune in cemento
- spogliatoi
- locali di servizio
- N. 1 struttura mobile (container)

nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto, e l'utilizzo di arredi vari.

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della presa in possesso e risultante dal verbale redatto da Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica, in contraddittorio con la parte interessata, assumendo la veste di gestore-concessionario esclusivo dell'uso dell'impianto per tutte le manifestazioni calcistiche e assumendo perciò nei confronti del Comune e dei terzi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il gestore-concessionario dà atto del fatto che l'impianto sportivo e gli altri elementi sopra individuati, consentono lo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Art. 2) - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore-concessionario è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso e restituirlo, alla scadenza, in stato di perfetta efficienza. È altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale danno alle strutture e alle persone.

E' fatto tassativo divieto di sub-gestione/concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del gestore concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub - concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il gestore-concessionario.

Il Comune si riserva il diritto dell'uso gratuito degli impianti da concordarsi con il gestore-concessionario e previa tempestiva programmazione. In tale situazione, degli eventuali danni connessi all'attività svolta ne risponde il Comune, con proprie garanzie assicurative.

L'Amministrazione comunale fornisce al gestore-concessionario copia delle chiavi necessarie.

E fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Art. 3) - ADEMPIMENTI E IMPEGNI DEL GESTORE-CONCESSIONARIO

Il gestore-concessionario durante il periodo di gestione si impegna a:

- sostenere, a proprio esclusivo carico, tutte le spese e tributi (es. Tari) di gestione; per quanto riguarda le utenze il gestore-concessionario dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica, per il periodo di durata della convezione.

S'intendono a carico del gestore-concessionario, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.

- Eseguire a proprie spese e con mezzi propri tutti gli interventi di **ordinaria e straordinaria manutenzione** al fine di mantenere in piena efficienza e in condizioni decorose l'impianto sportivo.

A maggior precisazione di quanto sopra si conviene che i costi relativi:

- a) alla parziale recinzione del campo sportivo
 - b) all'adeguamento del muro adiacente le tribune in rispetto alle richieste/normative della Federazione Gioco Calcio;
 - c) al regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo
- sono da considerarsi a carico del gestore-concessionario, mentre i costi per la sostituzione iniziale dei sanitari tutti presenti nell'impianto sportivo sono da considerarsi a carico del Comune di Villalvernia;

In corso certificazione APE.

- non manomettere o modificare l'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. E 'fatto pertanto divieto al gestore-concessionario di modificare lo stato attuale della struttura dell'impianti sportivo.

- garantire la pulizia

- Rispettare quanto previsto dal D.lgs.81/2006 e s.m.i. in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4) - CANONE ANNUALE

Il canone annuo che il gestore-concessionario deve corrispondere al Comune a titolo di riconoscimento della proprietà comunale degli immobili è di € 10,00= da versare all'atto della stipulazione della presente convenzione per il primo anno, ed entro il mese di dicembre, per gli anni successivi.

Art. 5) - RESPONSABILITÀ' -GARANZIE - CAUZIONE - PENALI

Il gestore-concessionario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Villalvernia relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il gestore-concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.

Il gestore-concessionario si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, ed eventuali proroghe tecniche, apposite polizze contro rischi- RCT-RCO .

La copia delle anzidette polizze, regolarmente sottoscritte e quietanzate, dovrà essere depositata presso gli Uffici Finanziari del Comune.

Il Comune resta altresì esonerato da ogni qualsiasi responsabilità anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate dal gestore-concessionario.

Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni comunque arrecati alla struttura in conseguenza della gestione, il gestore-concessionario si impegna a prestare apposita garanzia (cauzione) del valore di Euro 30.000,00 mediante polizza da stipularsi con primaria compagnia assicurativa

Nel corso della gestione potranno essere applicate, per sanzionare inadempienze o scorrettezze non gravi, penali dell'importo variabile da € 50,00 ad € 250,00. Le penali saranno applicate dal Responsabile del Servizio, previa diffida al gestore e ascoltate le motivazioni a discolpa. Le stesse saranno notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto a procedimento giudiziale.

Art. 6) – CONTROLLO DELLA GESTIONE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, lo stato e la gestione dell'impianto sportivo potranno essere verificati periodicamente dall'Amministrazione Comunale anche tramite propri incaricati.

Art. 7) – DURATA E REVOCA

Il rapporto contrattuale di gestione-concessione regolato dalla presente Convenzione ha durata di anni sette a decorrere dal 01/07/2022.

Il concedente si riserva di rinnovare la Convenzione per un uguale periodo previo accordo fra le parti.

Le parti potranno recedere dalla Convenzione con preavviso non inferiore a 60 giorni comunicato con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il gestore-concessionario si impegna a verificare con l'Amministrazione Comunale le obbligazioni attivate sino a qual momento garantendone di ottemperarvi direttamente.

Il concedente avrà comunque sempre ed in ogni momento la facoltà di recedere dalla presente Convenzione senza dar luogo ad alcuna pretesa di riscatto o indennizzo da parte del gestore-concessionario qualora non rispettati i termini della presente Convenzione.

La presente Convenzione inoltre è soggetta a risoluzione di diritto in caso di scioglimento del gestore-concessionario o incorporazione dello stesso in altro ente salvo accordo scritto contrario, modifica dello statuto incompatibile con l'oggetto della presente Convenzione ed i suoi presupposti.

Art. 8 - RESTITUZIONE - CONDIZIONI E MODALITÀ

Al termine del periodo di gestione, l'impianto sportivo sarà restituito al Concedente in perfette condizioni di conservazione e dovrà essere lasciato libero da cose, persone, ecc. entro il giorno di scadenza della gestione, fatto salvo, per il Comune, in caso di inadempienza, di eseguire direttamente lo sgombero, con spese a carico del gestore-concessionario.

La riconsegna dell'impianto deve risultare da apposito verbale da redigersi in contraddittorio. La redazione del predetto verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.

Gli eventuali danni e deterioramento provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno esser rifusi dal gestore-concessionario, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.

Art.9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della Convenzione sarà competente il foro di Alessandria.

Art.10 - SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di registrazione relative alla presente Convenzione, sono a carico del gestore-concessionario.

Art. 11) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si richiamano le norme e gli usi vigenti in materia.

Per l'Amministrazione
Il Sindaco - Responsabile di Area

Per il Gestore-Concessionario
Il Presidente